

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 376

presentata dai Consiglieri regionali
TUNIS

il 19 gennaio 2023

Modifiche della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 10
(Norme sul servizio civile volontario in Sardegna)

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge ha come finalità quella di adeguare la normativa regionale in materia di servizio civile volontario alle novità introdotte dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 (Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106). Con tale provvedimento viene di fatto modificata la disciplina del servizio civile nazionale istituito con la legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e disciplinato col decreto legislativo 5 aprile del 2002, n. 77.

La maggior parte delle regioni, al fine di venire incontro alle esigenze e alle aspettative dei propri territori, hanno istituito il servizio civile regionale volontario, da affiancare al servizio civile universale gestito dallo Stato, al quale hanno destinato personale e risorse finanziarie regionali.

La Regione istituì il servizio civile volontario regionale con la legge regionale 17 ottobre 2007, n. 10 (Norme sul servizio civile volontario in Sardegna); come detto, tale legge presenta delle criticità sotto il profilo giuridico e operativo tali da non consentirne la piena attuazione. Con la presente proposta di legge vengono apportate le modifiche e le integrazioni alla legge regionale n. 10 del 2007 al fine di garantirne la piena operatività.

La presenza di una disciplina regionale e di risorse finanziarie adeguate permetterà finalmente di gestire il Servizio civile volontario sardo, affiancandolo a quello statale, aumentando le opportunità per i giovani volontari sardi e consentendo loro di partecipare ad esperienze di cittadinanza attiva altamente formative, sia dal punto di vista personale che professionale.

TESTO DEL PROPONENTE**Art. 1**

Modifiche all'articolo 1
della legge regionale n. 10 del 2007
(Istituzione del servizio civile
volontario regionale)

1. L'articolo 1 della legge regionale 17 ottobre 2007, n. 10 (Norme sul servizio civile volontario in Sardegna) è così modificato:

- a) le parole "legge 8 luglio 1998, n. 230, e dalla legge 6 marzo 2001, 64" sono sostituite dalle seguenti "normativa statale";
- b) dopo le parole "in materia di servizio civile" è aggiunta la seguente "universale".

Art. 2

Modifiche all'articolo 2
della legge regionale n. 10 del 2007
(Principi e finalità)

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 10 del 2007, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:

"m bis) alla difesa non armata e non violenta della patria;
m ter) alla difesa dei valori fondativi della Repubblica.".

Art. 3

Modifiche all'articolo 3
della legge regionale n. 10 del 2007
(Progetti di servizio civile sardo)

1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 10 del 2007, la lettera e) è così sostituita:

"e) l'impegno settimanale richiesto, la cui media, da calcolarsi sull'intera durata del progetto, non può essere inferiore a 25 ore settimanali o a 1.145 ore calcolate su base annuale.".

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 4

Modifiche all'articolo 4
della legge regionale n. 10 del 2007
(Partecipazione
ai progetti di servizio civile sardo)

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 10 del 2007 è così modificato:

- a) alla lettera c) del comma 1 le parole da "ovvero in uno stato" fino a "in quello stato" sono soppresse;
- b) al comma 2 le parole da "nonché in favore" fino a "Regione autonoma della Sardegna" sono sostituite dalle seguenti "e laddove necessario in raccordo con le competenti autorità statali".

Art. 5

Modifiche all'articolo 5
della legge regionale n. 10 del 2007
(Doveri e incompatibilità)

1. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 10 del 2007 è abrogato.

Art. 6

Modifiche all'articolo 6
della legge regionale n. 10 del 2007
(Compensi e benefici)

1. Nell'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2007, la parola "nazionale" è sostituita dalla seguente "universale".

Art. 7

Modifiche all'articolo 7
della legge regionale n. 10 del 2007
(Strumenti di valorizzazione
dell'attività di servizio civile)

1. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale n. 10 del 2007 è abrogato".

Art. 8

Modifiche all'articolo 9
della legge regionale n. 10 del 2007
(Competenze di attuazione)

1. L'articolo 9 della legge regionale n. 10 del 2007 è così modificato:

- a) il comma 1 è abrogato;
- b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le modalità attraverso le quali l'Ufficio regionale per il servizio civile può svolgere attività di ispezione nei confronti degli enti di servizio civile accreditati.";
- c) il comma 6 è abrogato.

Art. 9

Modifiche all'articolo 10
della legge regionale n. 10 del 2007
(Albo regionale)

1. All'articolo 10, comma 2, della legge regionale n. 10 del 2007, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

"c bis) svolgimento di un'attività continuativa di almeno 3 anni.".

Art. 10

Modifiche all'articolo 11
della legge regionale n. 10 del 2007
(Consulta regionale per il servizio civile sardo)

1. L'articolo 11 della legge regionale n. 10 del 2007 è così modificato:

- a) al comma 1 dopo le parole "consulta regionale per il servizio civile sardo" sono aggiunte le seguenti ", presso l'Assessorato del lavoro che ne assicura la segreteria";
- b) il comma 2 è abrogato;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. La Consulta è composta da:
 - a) l'Assessore del lavoro o da un suo delegato, che la presiede;
 - b) cinque rappresentanti degli enti di servizio civile operanti a livello regionale, designati dalla Conferenza regionale degli enti

- di servizio civile, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa statale e che abbiano maturato un'esperienza almeno triennale documentabile nell'ambito dei progetti di servizio civile universale e regionale;
- c) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
- d) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;
- e) due rappresentanti designati dalle associazioni dei volontari di servizio civile comparativamente più rappresentative a livello regionale.";
- d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
- "6. La Consulta regionale per il servizio civile sardo rimane in carica per la durata della legislatura e comunque fino alla sua ricostituzione. I componenti sono nominati con decreto dell'Assessore competente per materia. Le designazioni previste dal comma 4 sono richieste ai soggetti di riferimento, che le comunicano entro trenta giorni; decorso tale termine, la Consulta può essere nominata prescindendo dalle designazioni non pervenute.".

Art. 11

Modifiche all'articolo 12
della legge regionale n. 10 del 2007
(Conferenza regionale
degli enti di servizio civile)

1. L'articolo 12 della legge regionale n. 10 del 2007 è così modificato:
- a) al comma 1, la parola "due" è sostituita dalla seguente "una";
- b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
- "2. La Conferenza è composta dai rappresentanti degli enti di servizio civile e da loro delegati.".

Art. 12

Abrogazione dell'articolo 13
della legge regionale n. 10 del 2007
(Coordinamenti provinciali degli enti di servizio civile)

1. L'articolo 13 della legge regionale

n. 10 del 2007 è abrogato.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 14
della legge regionale n. 10 del 2007
(Linee guida regionali sul servizio civile sardo)

1. L'articolo 14 della legge regionale n. 10 del 2007 è così sostituito:

"Art 14 (Linee guida regionali sul servizio civile sardo)

1. La Regione approva le linee guida regionali sul servizio civile sardo con le quale definisce i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai progetti presentati e le priorità d'intervento, le modalità di organizzazione dell'attività di controllo dell'Amministrazione regionale, le attività di informazione e sensibilizzazione sul servizio civile sardo, i principi, le modalità attuative e i tempi dell'attività di formazione sul servizio civile sardo.

2. Le linee guida di cui al comma 1 sono approvate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia, sentita la Consulta di cui all'articolo 11 che si esprime entro quindici giorni.

3. La deliberazione è approvata previa parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi."

Art. 14

Sostituzione dell'articolo 15
della legge regionale n. 10 del 2007
(Documento di programmazione triennale)

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 10 del 2007 è così sostituito:

"Art. 15 (Programmazione degli interventi)

"1. La Regione approva il documento di programmazione triennale che definisce:

- a) la capacità d'impiego complessiva di volontari e di organizzazione del servizio civile sardo nel territorio regionale;
- b) gli obiettivi e i settori prioritari di svolgimento del servizio civile;

c) i tempi e le modalità di attuazione della programmazione regionale;

d) le attività informative e di sensibilizzazione rivolte ai giovani, ai docenti e alle famiglie e i programmi di informazione sul territorio regionale;

e) i programmi formativi e di aggiornamento per i responsabili del servizio civile sardo.

2. Il documento di programmazione triennale è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente per materia, sentita la Consulta di cui all'articolo 11 che si esprime entro quindici giorni.

3. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

4. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio regionale, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, in attuazione del documento di programmazione triennale di cui al comma 2, approva il programma annuale regionale del servizio civile, con cui individua gli interventi da realizzare e gli obiettivi specifici da conseguire in relazione alle risorse finanziarie disponibili, stabilendo altresì le modalità e i criteri di attuazione. La deliberazione è approvata previo parere della Commissione consiliare competente per materia che si esprime entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi."

Art. 15

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 16

Entrata in vigore

1. La presente proposta di legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della

Sardegna (BURAS).